

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati VITO, GARRA, GIULIANO, MANCA,
MASSA, POSSA, ROSSIELLO, SCIACCA, TRANTINO e MAGGI**

(V. Stampato Camera n. 1611)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 luglio 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 luglio 1996*

**Modifica all’articolo 85 del testo unico delle leggi recanti
norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, in materia di tempestività dell’esercizio del diritto
di opzione**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «dalla convalida delle elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data dell'ultima proclamazione».

2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 85 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.